



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 701 del 14/09/2023

Oggetto:

**VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITE DA DIRIGENTE
MEDICO M. B. (MATR. N. 1372) ENTRO LA CESSAZIONE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Guerrini Elena

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1564 del 30/12/2022 si è preso atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per pensione anticipata di anzianità in regime di cumulo a far data dal 01/02/2023 della Dott. ssa M. B. (matr. n. 1372), dirigente medico titolare di incarico dirigenziale in Staff alla Direzione Generale;
- con nota prot. n. 39287 del 20/06/2023 per il suddetto dirigente medico è stato richiesto il pagamento delle giornate di ferie residue, di cui non ha potuto fruire prima della cessazione;

Visto l'Accordo Integrativo Aziendale Dirigenza Medica, di cui alla deliberazione n. 636/2011, che stabiliva che le ferie non fruite entro i 18 mesi ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, e s.m.i., potessero essere godute interamente all'atto della cessazione dal servizio, nonché l'Accordo Integrativo Aziendale Area Sanità siglato in data 4/10/2022 che dispone che sono fatti salvi i diritti acquisiti in base al suddetto A.I.A.;

Dato atto che la Dott.ssa M.B., titolare di incarico dirigenziale, ha coadiuvato durante il periodo pandemico i colleghi nell'attività vaccinale e, in generale, ha svolto attività inerenti l'incarico dirigenziale ricoperto che spesso non le hanno consentito di assentarsi dal servizio per usufruire regolarmente dei periodi di ferie e che pertanto la Direzione Generale ha espresso parere favorevole alla valorizzazione economica delle eventuali ferie relative al periodo pandemico (marzo 2020 – marzo 2022) risultanti non fruite dal dipendente al momento della cessazione;

Dato atto altresì che è sempre stato per il suddetto dipendente necessario assicurare la continuità dell'attività istituzionale, con un'organizzazione su cui ha pesantemente inciso la pandemia;

Rilevato che a seguito della pandemia vi sono stati numerosi mesi in cui, per direttive regionali (note DIRMEI – Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. n. 55839 del 10/11/2020 e prot. n. 194123 del 14/11/2020) e aziendali, vi è stata l'impossibilità/divieto di programmare le ferie nel periodo emergenziale, che va dall'ultimo trimestre 2020 al primo trimestre 2022;

Precisato che alla data di cessazione dal rapporto di lavoro il dirigente medico in questione presentava complessivamente sette giorni di ferie residue non fruite durante il periodo pandemico;



Considerati l'art. 5, c. 8 L. n. 135/2012, nonché i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2012 e del 2020 e del M.E.F. - Dipartimento RGS-IGOP del 2012;

Ritenuto pertanto di procedere per la Dott.ssa M. B. (matr. n. 1372) al riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godute entro la data dell'estinzione del rapporto di lavoro, tenuto conto che non è stato possibile per il dirigente medico in questione, a causa di circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti, poter fruire delle suddette giornate di congedo ordinario entro la data di cessazione, sia per esigenze di servizio, sia per l'emergenza epidemiologica, situazioni contingenti che non hanno consentito una programmazione atta a permettere la completa estinzione di tutte le ferie maturate (nella fattispecie, quelle relative al primo trimestre dell'anno 2022 del periodo pandemico);

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1) di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa, alla Dott.ssa M. B. (matr. n. 1372) il valore economico sostitutivo dei sette giorni di ferie non fruite per esigenze di servizio relative al periodo pandemico, entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, per un importo pari a Euro 1.943,06, tenuto conto delle circostanze oggettive descritte in premessa, indipendenti dalla volontà delle parti, che non hanno consentito, prima dell'estinzione del rapporto di lavoro, una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate, stante la doverosità di garantire la continuità dell'attività connesse all'incarico dirigenziale ricoperto nonché alla campagna vaccinale;

2) di imputare gli oneri derivanti dal presente atto, pari a complessivi Euro 2.570,67 al bilancio corrente, così ripartiti:

Euro 1.943,06 per competenze al conto 3.10.06.08

Euro 462,45 per oneri al conto 3.10.06.18

Euro 165,16 per IRAP al conto 3.30.01.04;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere a corrispondere le somme spettanti al dirigente medico in questione.